

15065/15

CONTRIBUTO UNIFICATO



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Oggetto: azione di
regresso contro il datore di
lavoro

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

R.G.N. 5542/2014

Cron. *15065*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Rel. Presidente - Ud. 22/04/2015
- Dott. PIETRO VENUTI - Consigliere - PU
- Dott. GIULIO MAISANO - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 5542-2014 proposto da:

O SRL DP, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA G.
MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato LUCIO NICOLAIS,
che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO
ROSSI;

- *ricorrenti* -

2015

contro

1760

DP, O SRL elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI
27, presso lo studio dell'avvocato LUCIO NICOLAIS, che li

rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO
ROSSI;

- *controcorrenti* -

nonchè contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589;

- *intimati* -

Nonché da:

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo
studio dell'avvocato ANDREA ROSSI, che lo rappresenta
e difende unitamente all'avvocato LETIZIA CRIPPA;

- *ricorrenti incidentali* -

nonchè contro

DP, O SRL;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 171/2013 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 24/05/2013 r.g.n. 7342/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/04/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO
ROSELLI;

udito l'Avvocato NICOLAIS LUCIO;

udito l'Avvocato CRIPPA LETIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso

per il rigetto del ricorso principale, ^{e per l'} accoglimento
dell'incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 maggio 2013 la Corte d'appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, accoglieva la domanda proposta dall'Inail contro la s.r.l. Ossilazio ed il suo amministratore PD ed avente ad oggetto la somma chiesta in regresso ex art.11 d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e già pagata agli eredi del lavoratore OC, deceduto in un infortunio sul lavoro.

La Corte riteneva che l'infortunio, causato da liquido espulso da una bombola a pressione con conseguenti lesioni mortali, fosse dovuto a colpa concorrente dell'infortunato nella misura del trenta per cento.

La somma di euro 315.614,16, corrisposta dall'Inail a titolo di rendita e somma capitale, doveva essere pagata in regresso dai due convenuti in giudizio, responsabili in solido.

Contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale la s.r.l. O insieme al D, e in via incidentale l'Inail. A ciascun ricorso corrisponde un controricorso. Memoria dell'Inail.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell'art.335 cod. proc. civ.

Col primo motivo i ricorrenti principali lamentano la violazione dell'art.112, secondo comma, d.P.R. n.1124 del 1965, per scadenza della prescrizione annuale del diritto affermato dall'Inail.

Il motivo non è fondato giacché la prescrizione invocata dai ricorrenti riguarda il diritto, spettante all'Istituto, ai contributi già liquidati (Cass.8 ottobre 1994 n.8236, 20 settembre 1990 n.9588, 17 giugno 1988 n.4153), e non il diritto al regresso verso il datore di lavoro.

Con il secondo motivo gli stessi prospettano la violazione degli artt.1227, 2043, 2087, 2104 cod. civ., per non avere la Corte d'appello ritenuto la colpa esclusiva del lavoratore nella determinazione dell'infortunio, ossia nella mancata utilizzazione degli appositi attrezzi per aprire una bombola di liquido compresso.

Felice Rondelli

Col quarto motivo, invocando gli artt.115, 126, 207 cod. proc. civ., i ricorrenti ripetono sostanzialmente la medesima censura ed aggiungono che l'utilizzazione dei detti attrezzi da parte di altro dipendente non impediva al lavoratore di attendere che gli stessi fossero utilizzabili.

I due connessi motivi sono infondati poiché esattamente la Corte d'appello ha addebitato all'impresa la fornitura di un numero di attrezzi insufficiente rispetto al lavoro svolto dai dipendenti.

Il terzo motivo non può essere accolto poiché con esso i ricorrenti chiedono a questa Corte il sindacato sull'ammissione di un mezzo di prova documentale (concernente l'ammontare del debito), rimessa al sovrano apprezzamento del giudice di merito.

Con l'unico motivo il ricorrente incidentale, invocando gli artt.10 e 11 d.P.R. n.1124 del 1965, si duole che la Corte d'appello abbia liquidato il credito in regresso riducendo una somma, di euro 450.877,37 erogata dall'Inail all'infortunato ed attestata dal dirigente dell'Istituto in data 13 giugno 2011.

Il motivo è inammissibile per difetto del suo stesso presupposto ossia perché nella sentenza impugnata (pag.4, settimo capoverso) è scritto che la detta attestazione del 13 giugno 2011 indica la somma di euro 315,614,16, pari a quanto liquidato in dispositivo.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali.

P Q M

La Corte riuniti i ricorsi, rigetta quello principale ~~e~~ dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa le spese. Tel. R.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e di quello incidentale, dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma il 22 aprile 2015

Il Presidente ed estensore

Federico Roselli

